

TI_GERICHTE 52.2021.425 vom 19. Oktober 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-10-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2021.425

FR: TI_GERICHTE 52.2021.425 du 19 octobre 2022

IT: TI_GERICHTE 52.2021.425 del 19 ottobre 2022

Regeste

Sanzione disciplinare

Erwägungen

E. 28

maggio 2020 consid. 2.1). 2.2. L'adempimento dei doveri professionali non giustifica tuttavia l'impiego di qualsiasi mezzo. L'avvocato deve infatti astenersi da qualsiasi comportamento che possa compromettere la dignità della professione. Egli deve contribuire a garantire che le controversie vengano condotte in modo corretto e professionale. Da questo profilo, il particolare ruolo che ricopre l'avvocato gli impone di dare prova di un certo riserbo e di evitare di favorire un inasprimento della lite. Egli deve pertanto astenersi dal portare attacchi eccessivi alla controparte. Un comportamento inutilmente offensivo dell'avvocato disattende generalmente il suo dovere di esercitare la professione con cura e diligenza; il fatto di esasperare inutilmente la controparte, irrigidendo così ulteriormente i fronti, non può rispondere all'interesse del cliente. L'avvocato deve attenersi alla questione litigiosa ed evitare di esprimersi in violazione della buona fede. Deve segnatamente astenersi da esternazioni che, pur non apportando alcun beneficio al suo cliente, danneggiano inutilmente od offendono senza alcuna valida ragione la controparte o un terzo (cfr. DTF 130 II 270 consid. 3.2.2; STF 2C_354/2021 citata consid. 4.1, 2C_307/2019 citata consid. 7.1.3 e rimandi, 2C_103/2016 citata consid. 3.2.2; RtiD I-2018 n. 67 consid. 2.2.2; STA 52.2018.586 consid. 2.2, 52.2019.223 consid. 2.2). 2.3. Per giurisprudenza, l'uso di eventuali espressioni lesive dell'onore non è a priori escluso; esse possono essere giustificate dal dovere dell'avvocato di argomentare in favore del suo cliente, a condizione che non siano prive di pertinenza con la causa, che si limitino a quanto necessario per raggiungere lo scopo prefisso, che non siano espresse in malafede e che semplici supposizioni siano presentate come tali (DTF 131 IV 154 consid. 1.3; STF 2C_620/2016 del 30 novembre 2016 consid. 2.2 con rimandi, 2C_103/2016 citata consid. 3.2.3). Tenuto conto della libertà di opinione di cui gode l'avvocato, le autorità disciplinari devono dar prova di un certo riserbo nel valutare se le affermazioni fatte nel contesto di una procedura giudiziaria fossero davvero indispensabili o se fossero invece eccessive e inutilmente offensive (cfr. STF 2C_307/2019 citata consid. 7.1.4, 2C_620/2016 citata consid. 2.2 e rif., 2C_103/2016 citata consid. 3.2.3; RtiD I-2018 n. 67 consid. 2.2.3; STA 52.2018.586 consid. 2.3, 52.2019.223 consid. 2.3). 2.4. I principi testé esposti sono essenzialmente ricordati anche dall'art. 16 LAVv - giusta il quale l'avvocato esercita la professione nel rispetto delle leggi, con cura e diligenza, in piena indipendenza e si dimostra degno della considerazione che questa esige, tanto nell'esercizio delle funzioni di cui gli è riservato il monopolio, quanto nell'ulteriore sua attività professionale e in genere nel suo comportamento - come pure a livello di norme deontologiche (le quali, pur non avendo

valore normativo, nella misura in cui riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole professionali sancite dallo Stato; cfr. DTF 144 II 473 consid. 4.4 e rif., 130 II 270 consid. 3.1.1; STF 4P.36/2004 del 7 maggio 2004 consid. 3.2 e rinvii ivi citati; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 296). In particolare, giusta l'art. 1 CSD, l'avvocato esercita la sua professione con diligenza, con coscienza e in conformità all'ordinamento giuridico (cpv. 1), astenendosi da tutto ciò che potrebbe intaccare la sua credibilità (cpv. 2). Egli si rivolge alle autorità con il rispetto loro dovuto e si attende da loro la medesima considerazione (art. 8 cpv. 1) e, nell'esercizio della professione, non muove attacchi personali ai suoi colleghi (art. 24 cpv. 1).

3.1. In concreto, la Commissione ha ritenuto che l'espressione impiegata dal ricorrente nell'azione civile di cui si è detto in narrativa - riferita all'intenzione dei denunciati di demolire il muro con la cinta sporgente sul loro fondo, a suo dire non fondata su altre ragioni se non quella intimidatoria a fini estorsivi - avesse inutilmente leso il loro onore. Anche se con tale enunciato il ricorrente mirava solo ad attirare l'attenzione del giudice civile su una facoltà dei denunciati strumentalizzata per conseguire un fine diverso, la Commissione ha ritenuto che i toni impiegati dal legale con riferimento all'estorsione - biasimati anche dal Pretore - apparissero inammissibili, considerato il suo obbligo di evitare di irrigidire ulteriormente i fronti ed esacerbare la lite.

3.2. Ora, pur tenendo conto del riserbo di cui deve dar prova l'autorità disciplinare, bisogna ammettere che le esternazioni in questione travalicano il limite consentito a una legittima difesa degli interessi del cliente. È ben possibile, come afferma il legale, che la domanda di costruzione per la demolizione della controversa porzione sporgente del muro di cinta del mio assistito sia stata presentata successivamente al rifiuto di quest'ultimo di pagare la somma di fr. 15'000 e che egli volesse solo renderne partecipe il magistrato civile. Ritenere tale agire estorsivo e finanche a fini intimidatori appare tuttavia eccessivo. Considerato che la licenza edilizia accerta solo che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 705.110), senza pregiudicare minimamente gli eventuali diritti civili di una parte (cfr. fra tante: 52.2019.349 del 1° ottobre 2020 consid. 4.2, confermata da STF 1C_616/2020 del 2 agosto 2021), non è oltretutto dato di vedere per quale motivo l'insorgente dovesse ricorrere a un'espressione così forte e screditante nei confronti della controparte. La licenza edilizia - che i denunciati hanno raccolto e che il suo cliente ha poi oltretutto impugnato - non era di per sé suscettibile di apportare alcunché sul piano privato. Tant'è che per tentare di inibire l'effettiva demolizione del muro con la cinta il legale ha adito il giudice civile - invero senza successo (cfr. sentenza del Pretore del Distretto di Lugano del 26 febbraio 2021). Anche nell'accezione più blanda proposta dall'insorgente, l'affermazione riferita alla proposta bonale e al successivo avvio del procedimento edilizio (cfr. ricorso pag. 10) appariva insomma non solo inutilmente offensiva, ma anche vana ai fini della soluzione della lite e della tutela degli interessi del suo cliente. L'avvocato che si fa inutilmente prendere la mano, ricorrendo a mezzi o termini esageratamente rudi e lesivi dell'onore, di regola non esercita infatti la sua professione con cura e diligenza, ritenuto che il suo intervento deve limitarsi a quanto necessario allo scopo e che non può peraltro risiedere nell'interesse del mandante indispettare a oltranza la controparte, senza necessità, inaspando ulteriormente la procedura (cfr. STF 2C_103/2016 citata consid. 3.2.2). Prova ne è che le mortificanti esternazioni dell'insorgente sono state stigmatizzate anche dal magistrato civile (sentenza citata pag. 4), il quale ha attirato l'attenzione del patrocinatore (..) sull'obbligo di tenere un comportamento che non offenda le convenienze (art. 128 cpv.

1 e 132 cpv. 2 CPC) , precisando che le gratuite insinuazioni all'indirizzo di controparte contenute nell'istanza (..) non rispettano quest'esigenza e vanno conseguentemente biasimate. Per quanto i rapporti tra le parti potessero apparire esacerbati da svariate controversie, con la precedente istanza occorre in definitiva concludere che, con i toni utilizzati (per di più in una comparsa scritta, dove l'avvocato può e deve invece ponderare meglio i termini, STF 2C_307/2019 citata consid. 7.1.3), l'insorgente abbia effettivamente oltrepassato quanto ancora consentito da una legittima seppur energica difesa degli interessi del proprio cliente, contravvenendo così all'obbligo - prescritto dall'art. 12 lett. a LLCA - di esercitare la professione con cura e diligenza. E ciò anche avuto riguardo al carattere sussidiario del disposto. 4. Ferme queste premesse, resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente. 4.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari seguenti: a. l'avvertimento; b. l'ammonimento; c. la multa fino a fr. 20'000.-; d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo; e. il divieto definitivo di esercitare. La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA). La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2015.68 del 4 dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna in: Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo 2011, ad art. 17, n. 23 segg.). 4.2. In concreto, l'avv. RI 1 ha commesso una violazione di media entità di una regola professionale fondamentale. Egli ha addebitato alla controparte in un'azione civile un comportamento disonorevole senza che ciò fosse pertinente alla causa, utilizzando un'espressione inutilmente infamante. Ha così mancato al suo dovere di astenersi da esternazioni che, pur non apportando alcun beneficio al proprio cliente, offendono senza alcuna valida ragione la controparte. La Commissione ha spiegato che, a fronte della situazione di forte tensione tra le parti, avrebbe liquidato il caso con un semplice ammonimento. Ha tuttavia ritenuto di non potersi limitare a pronunciare la predetta sanzione poiché l'interessato era già stato sanzionato disciplinarmente il 22 ottobre 2020 con una multa di fr. 400.- per avere violato il divieto di incorrere in un conflitto d'interessi. Stante la recidiva, ha pertanto inflitto al segnalato una multa di fr. 700.-. Il ricorrente contesta la presa in considerazione della precedente sanzione che, al momento della decisione della Commissione, non era ancora passata in giudicato. Ci si può invero chiedere se la precedente istanza non dovesse attendere l'esito del ricorso interposto dall'interessato per poter fare riferimento a questo precedente. Sia come sia, il quesito può rimanere indeciso in quanto la questione appare superata dagli eventi. Bisogna in effetti considerare che questo Tribunale si è nel frattempo espresso in merito, respingendo il citato gravame e confermando la multa inflitta dalla Commissione (cfr. STA 52.2021.6/7 del 24 gennaio

2022). Sentenza, questa, che non è stata ulteriormente impugnata ed è quindi regolarmente passata in giudicato. Anche la precedente multa (riferita a fatti risalenti a circa due anni prima di quelli qui in discussione) può dunque essere presa in considerazione a tutti gli effetti in questa sede, ritenuto che di principio il Tribunale cantonale amministrativo giudica i ricorsi che gli sono sottoposti in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui emette la propria decisione, di modo che esso può tenere conto anche d'ufficio di fatti noti al ricorrente aventi rilevanza giuridica e verificatisi in costanza di litispendenza, successivamente alla decisione dell'istanza inferiore (cfr. STA 52.2013.149 del 12 maggio 2014 consid. 3) . Alla luce di tutto quanto esposto, si giustifica pertanto di confermare la multa di fr. 700.- inflitta dalla Commissione, per la violazione di cui si è detto. La sanzione così commisurata, situata attorno al limite inferiore di quanto prescritto dalla norma, risulta adeguatamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto del precedente disciplinare del ricorrente (che di per sé esclude la pronuncia di un semplice ammonimento; cfr. Bohnet/Martenet , op. cit., n. 2155) e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi. 5. 5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto. 5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 2 LPAm) è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza. Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.